



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello nr. 6449 del 2011, proposto da LA GOCCIA D'ORO DI CAPRIO DI ETERNO TERESA S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Tartaglione, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Internazionale Gaglione in Roma, via G. Rossini, 26,

contro

il COMUNE DI SAN PRISCO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Mele, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Pontesilli in Roma, via F. Orestano, 21,

nei confronti di

TIFATA PLASTICA S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iossa, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Pontesilli in Roma, via F. Orestano, 21,

per l'annullamento e/o la riforma,

previa sospensione dell'esecutività,

della sentenza nr. 3037/2011. emessa il 18 maggio/9 giugno 2011 dalla Sezione Ottava del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, notificata il 22 giugno 2011, con cui venivano respinti i ricorsi, riuniti, proposti dalla società La Goccia d'Oro di Caprio di Eterno Teresa S.a.s., rispettivamente, contro il Comune di San Prisco e nei confronti del medesimo Comune e della Tifata Plastica S.r.l..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Tifata Plastica S.r.l. e del Comune di San Prisco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Lorenzo Giuva, in sostituzione dell'avv. Tartaglione, per la appellante, l'avv. Marcello Fortunato, in sostituzione dell'avv. Mele, per il Comune e l'avv. Alessio Petretti, in sostituzione dell'avv. Iossa, per Tifata Plastica S.r.l.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'immediata definizione del giudizio nel merito, stante l'evidente irricevibilità dell'appello per tardività;

Rilevato, infatti, che nella specie trova applicazione l'art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm., e pertanto l'appello avrebbe dovuto essere notificato nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza impugnata, e quindi al più tardi entro il 22 luglio 2011, mentre risulta notificato soltanto il successivo 12 agosto;

Ritenuto, in ogni caso, che l'appello sarebbe manifestamente infondato in quanto, preso atto della mancata impugnazione delle statuizioni di tardività e inammissibilità pronunciate dal primo giudice in relazione all'impugnazione della delibera dichiarativa della pubblica utilità e del decreto di occupazione di urgenza,

residua soltanto l'impugnazione del successivo decreto di esproprio, sulla quale parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del T.A.R.;

Ritenuto, tuttavia, che in relazione al decreto di esproprio risultano articolate in prime cure unicamente censure di illegittimità derivata per i vizi ipotizzati sugli atti *a monte*, di modo che non può che richiamarsi il consolidato principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto presupposto determina anche l'inammissibilità di quella dell'atto conseguenziale, allorché contro quest'ultimo siano mosse solo censure in via derivata per i vizi del primo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2008, nr. 3849; id., 21 agosto 2006, nr. 4858; Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2003, nr. 4303);

Ritenuto che le spese di causa, liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile l'appello. Condanna la appellante al pagamento, *pro quota* in favore del Comune di San Prisco e della Tifata Plastica S.r.l., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)